

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza”.

Per l’art. 109 c.p.

Art. 109.

Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

La pena

La conseguenza del reato è la pena, mancando il reato non vi sarà l’applicazione della pena, anche se soggetti non punibili (pensiamo ai non imputabili) possono essere sottoposti all’applicazione di misure di sicurezza.

Nel nostro sistema vige quindi il principio del c.d. doppio binario, dove il giudice di fronte alla realizzazione di un reato deve applicare una pena, ma anche o come unica conseguenza di un fatto che astrattamente costituisce reato, una misura di sicurezza.

Ci occuperemo delle misure di sicurezza in seguito, per ora ci occupiamo della pena.

Sulla natura e funzione della pena si possono individuare due teorie, quella per cui la pena ha funzione retributiva, secondo cui rappresenta l’immancabile risposta dello Stato di fronte al reato e l’altra per cui la pena ha funzione utilitaristica, secondo cui la pena ha anche una funzione ulteriore verso la società, per la sua funzione d’esempio, e per il condannato, dandogli la possibilità di riflettere su quanto ha fatto, dandogli anche la possibilità di riabilitarsi.

Non ci intratterremo sulla natura della pena e sulla sua funzione, rimandando alle tante discussioni che da secoli impegnano giuristi e filosofi, ma possiamo osservare che la pena tende con il tempo a perdere la sua funzione retributiva, per assumere una funzione che tende sempre più alla rieducazione del condannato, così come anche si legge nell’art. 27 della Costituzione.

Per alcuni autori (Marinucci- Dolcini) la pena fa parte integrante della struttura del reato, tanto che invece della usuale bipartizione o tripartizione, propongono una quadripartizione del reato, dove l’ultimo elemento è proprio la pena.

Quale che sia il ruolo della pena nel reato è vero che si tratta di un argomento di natura maggiormente tecnica nello studio del diritto penale, almeno rispetto alle altre parti della materia, dove invece lo spazio per interpretazioni e dibattiti non manca.

Questo tecnicismo delle pene (e poi vedremo anche delle misure di sicurezza) ci permetterà di schematizzare l’argomento, cosa che non è stato possibile fare in precedenza perché il diritto penale è fatto di concetti, concetti che se devono essere compresi non possono essere ridotti in schemi, se non in una piccolissima parte.

Vediamo ora le caratteristiche fondamentali della pena.

- Principio di legalità: le pene possono essere previste solo dalla legge (art. 1 c.p. e 25 della Costituzione);

- Principio di personalità della pena: solo a chi ha commesso il fatto deve essere irrogata una pena. Il principio è ribadito nella sua forma essenziale nell'art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale.

Passiamo ora alla classificazione delle pene.

Se ne distinguono due categorie, principali e accessorie.

Principali: sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna (art. 20 c.p.);

Accessorie: conseguono di diritto alla sentenza di condanna (art. 20 c.p.).

Pene Principali.

Per i delitti (art. 17 c.p.):

1) ergastolo → (art.22 c.p.) è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

2) reclusione → (art.23 c.p.) si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

3) multa → (art. 24 c.p.): consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

È stata abolita la pena di morte.

Per le contravvenzioni (art. 17 c.p.):

1) arresto → (art. 25 c.p.) si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontata in uno degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

2) ammenda → (art. 26 c.p.) consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

Le pene sono quindi diverse secondo il tipo di reato commesso, ma possiamo effettuare un'altra distinzione tra pene detentive e pene pecuniarie.

Le pene detentive sono: ergastolo, reclusione e arresto;

Le pene pecuniarie sono: multe e ammenda.

In relazione alle pene pecuniarie, l'art. 27 le suddivide ancora tra fisse (dove il condannato dovrà pagare una somma fissa di denaro) e proporzionali, la cui misura varia in relazione al reato commesso.

La proporzionalità può poi essere costante, in cui la pena è aumentata sempre nello stesso modo, e proporzionalità progressiva, dove gli aumenti di volta in volta maggiori.

Pene accessorie.

Secondo l'art. 19 c.p. le pene principali per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.);
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte (art.29 c.p.);
- 3) l'interdizione legale (art. 32 c.p.);
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.);
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter c.p.);
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (art. 32 quater);
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.).

Per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.);
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis c.p.).

Pene accessorie comuni a delitti e contravvenzioni:

- 1) Pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 36 c.p.).
- 2) In tutti gli altri casi dove la legge prevede che le pene accessorie per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Nell'elenco sono stati riportati gli articoli corrispondenti delle singole pene accessorie; sembra davvero inutile riportarli e commentarli qui, perché sono già schematici e definiti; non comportando problemi interpretativi si rimanda alla lettura dei singoli articoli per conoscere nel merito il contenuto delle varie pene accessorie.

Calcolo della pena

Per la determinazione della pena si rinvia a quanto già detto in occasione della determinazione della capacità a delinquere da parte del giudice.

Tuttavia è utile ricordare ancora che i due articoli fondamentali sono il 132 e il 133 c.p. che regolano il potere discrezionale del giudice in merito alla determinazione concreta della pena.

Il discorso sulla pena, però, non finisce qui, ci sono tante regole concrete da ricordare, niente di complicato, ma che è utile conoscere seppure in maniera sintetica.

Qui ci occuperemo solo delle regole del codice penale, per evitare di scrivere un trattato di diritto penale e procedura penale, o di fare una serie di rinvii "spot" che a nulla servono se non a confondere le idee.

Ricordiamo comunque che queste regole che andremo a schematizzare spesso s'integrano con quelle del codice di procedura penale.

| Computo delle pene (art. 134 c.p.).

- Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.

| La pena pecuniaria e le condizioni economiche del reo.

- Per l'art. 133 bis c.p. il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo, diminuirla o aumentarla, e precisamente può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
- Per l'art. 133 ter è poi possibile disporre il pagamento rateale, sempre lasciando la possibilità al reo di estinguere la pena in unica soluzione. Nel caso il condannato sia insolvente le pene si devono convertire secondo quanto dispone l'art. 136 c.p., cioè secondo quanto dispone la legge, e il riferimento specifico è nella l. 689\1981 che agli articoli 102, 103, 105, 107 e 108 disciplina il procedimento di conversione delle pene pecuniarie nella sanzione della libertà controllata.

| Raggiungimento tra pene pecuniarie e detentive (art. 135 c.p.).

- Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

| Il calcolo agli effetti della determinazione della pena della custodia cautelare già scontata (art.137).

- Il codice di procedura penale prevede che l'indagato o anche l'imputato può essere sottoposto a un periodo di custodia cautelare per esigenze, appunto cautelari, per es. esistendo gravi indizi di colpevolezza e le altre condizioni previste dalla legge, come il pericolo di fuga. Se poi l'imputato è condannato con sentenza passata in giudicato, la custodia cautelare si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. La custodia cautelare, infatti, è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione o arresto.

| Computo delle pene accessorie (art. 139 c.p.).

- Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Concludiamo l'argomento ricordando che il codice penale si occupa in pochi articoli dell'esecuzione della pena (artt.141-149) norme che costituivano la base del Regolamento penitenziario, r.d. n. 787\1931, ma buona parte della materia è stata inserita nelle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà approvate con legge n. 354\1975 più volte modificata che ha espressamente e tacitamente abrogato quasi tutti gli articoli del codice penale in materia.

Sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena ha lo scopo di permettere di sottrarre il condannato all'ambiente del carcere, e a funzionare da deterrente per la commissione di nuovi reati. In quel